



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

SERVIZIO AFFARI GENERALI E ATTIVITA' NEGOZIALI

DETERMINAZIONE N. 443 del 24-04-2024

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO:

**RICORSO TAR TOSCANA NOTIFICATO CON PROT. 11337 DEL 09/03/2024 -
COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. IMPEGNO DI SPESA (RIF. 1.2.1_0011)**

Il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, dalla data di apposizione del visto del Responsabile del Servizio Finanziario.

*Determinazione del settore n. 49
Proposta del settore n. 157*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO - che il Sig. XX., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Società Edil Etruria Sp.a., assistito dall'Avv. Franco Bruno Campagni e dall'Avv. Gianluca Nicodemo, entrambi del Foro di Prato, ha promosso ricorso avanti al TAR Toscana contro il Comune di Quarrata, notificato all'Amministrazione con nota prot. 11337 del 09/03/2024, chiedendo l'annullamento del Provvedimento del Responsabile del Servizio urbanistica, edilizia privata e abusivismo del Comune di Quarrata 11/01/2024 (prot. 1968/2024) "Rigetto della istanza di monetizzazione per difformità a fabbricato di civile abitazione per opere di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo ex art. 199, L.R. 65/2014", nonché degli atti preliminari, presupposti e/o connessi e/o conseguenti, ancorché incogniti e specificamente: a) parere del Direttore Ufficio Igiene Pubblica Azienda Usl Toscana Centro 10 gennaio 2024 (doc. 2) richiamato nell'atto sub. 1); b) Tavola del Piano Operativo, ex art. 125 delle N.T.A. del P.O., relativa al cimitero loc. Lucciano", e per la declaratoria di assenso sull'istanza 21 luglio 2021 (p.g. n. 33971), di applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 199, comma 2°, L.R. Toscana n. 65/2019;

RICHIAMATI:

- l'art. 56, comma 1 lett. h) n. 1) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (vigente codice dei contratti pubblici), il quale testualmente sancisce che le disposizioni del codice non si applicano ai servizi legali aventi ad oggetto la "rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni" nonché l'art. 13 del richiamato decreto il quale stabilisce che i principi generali di cui ai precedenti artt. 1-2-3 trovano applicazione anche nel caso di contratti "esclusi", tra i quali l'art. 56 prevede, al comma 1, lett. h, anche i servizi legali di patrocinio e connessi (in continuità con l'articolo 17, comma 1, lett. d) del vecchio Codice);

- l'art. 50 comma 1 lett. b), del D.Lgs 36/2023 prevede l'affidamento diretto di servizi per importi inferiori alla soglia di Euro 140.000,00;

CONSIDERATO:

1. che la deliberazione della Corte dei Conti, sezioni unite, 15.02.2005, n. 6/CONTR/05, statuisce che non rientrano tra le previsioni dei commi 11 e 12 dell'art.1 della legge 311/2004 in tema di incarichi esterni la rappresentanza in giudizio e il patrocinio dell'amministrazione;

2. che la disciplina dell'affidamento dell'incarico di patrocinio non rientra nel concetto di "collaborazioni" disciplinato dall'art. 7 del D. Lgs. 165/2001;

3. che nel caso di patrocinio in giudizio, l'attività del legale non è una collaborazione, ma una vera e propria prestazioni di servizio, finalizzata alla realizzazione di un prodotto finale, appunto la tutela giudiziaria, della quale questo ente non può fare meno stante l'assenza di un ufficio legale al proprio interno;

4. che diversamente le collaborazioni sono da considerarsi prestazioni di lavoro autonomo atipiche, consistenti nella realizzazione di attività da qualificarsi di supporto, che non comportano la realizzazione di un "prodotto finale" ben definito, ma l'elaborazione di studi, ricerche, consulenze etc. necessarie all'ente per poter adottare una certa decisione/azione/provvedimento;

5. la recente sentenza CGE del 06/06/2019 nella causa C-264/18 ha affermato l'esclusione dall'ambito di applicazione della Direttiva 2014/24 degli incarichi legali in quanto si tratta nel caso di rapporto intuito personae tra l'avvocato e il cliente e ciò anche nelle fasi preliminari perché trattasi di preparazione del procedimento che potrà essere oggetto di causa come nel caso specifico;

DATO ATTO:

- che con determinazione n. 437 del 26/05/2022 veniva revocato il precedente albo legali, approvato, sua volta, con determinazione n. 497 del 07/06/2018, a far data dal 01/09/2022, approvando il nuovo albo avvocati, per il conferimento di incarichi di rappresentanza in giudizio e/o, nei limiti di quanto consentito, degli incarichi di consulenza legale;

- che, ai sensi di quanto previsto nell'avviso pubblico, la scelta del legale cui conferire l'incarico viene effettuata in piena autonomia e previa richiesta di preventivo di spesa, tra almeno 5 legali iscritti nell'elenco in base alle sezioni di iscrizioni, alla specifica competenza ed esperienza rilevata dal CV, consequenzialità e/o complementarità con altri incarichi aventi lo stesso oggetto, nonché in base al principio di rotazione;

CONSIDERATO CHE con comunicazione del 05/04/2024 veniva richiesto preventivo per l'affidamento del servizio di rappresentanza legale per la difesa in giudizio avanti al TAR Toscana notificato il 09/03/2024 - prot. 11337, a n. 10 Studi Legali/Professionisti iscritti nell'apposito elenco di questa Amministrazione Comunale, come da verbale del 15/04/2024, e selezionati sulla base del curriculum;

ACCERTATO CHE:

- che la scadenza per la presentazione dei preventivi era fissata per il giorno 12/04/2024 alle ore 10:00;

- che tra i preventivi pervenuti tramite la piattaforma START è risultato più conveniente quello

presentato dall'Avv. Alessandro Del Dotto, P.IVA: 02149230464 con studio in p.za Massimo d'Azeglio, n. 38 - Viareggio (LU), per l'importo complessivo di € 1.040,00 compreso CPA e altri oneri, con la sola esclusione dell'IVA;

- che non esiste all'interno dell'ente un ufficio legale;
- che con deliberazione giunta n. 65 del 22/04/2024 la Giunta si è espressa per la difesa in giudizio;
- che con la citata deliberazione giunta n. 65/2024 veniva dato mandato al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali per il conferimento dell'incarico legale e per l'assunzione del relativo impegno di spesa;

DATO ATTO CHE la costituzione in giudizio nel ricorso oggetto del presente atto si rende necessaria per difendere l'operato dell'Amministrazione Comunale per le motivazioni espresse nella relazione a firma del Responsabile del Servizio Edilizia ed Urbanistica, del 28/03/2024 prot. 14730, conservata agli atti del Servizio AGAN;

EVIDENZIATO CHE il conferimento del suddetto incarico risponde ai principi di efficienza, efficacia ed economicità di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;

CONSIDERATO:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui agli art 94 e 95 D.Lgs 36/2023;
- che si ritiene di dover procedere all'affidamento del presente incarico;

RILEVATO:

- che in generale tutti i contratti pubblici soggetti all'applicazione del codice dei contratti, ivi compresi quelli in economia o negoziati, l'ufficio competente deve richiedere all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo Gare e provvedere a pagare la relativa tassa;
- che il codice CIG è B162A0F341;
- che per gli appalti relativi a lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 non vi è la necessità di pagare la relativa tassa;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna ai dirigenti o responsabili di servizio la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare;

VERIFICATO preventivamente:

- il rispetto delle linee programmatiche e la coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, così come riformulato dalla Legge 145/2018;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 76 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il DUP 2024-2026;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 27/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024-2026;
- la Deliberazione di G.C. n. 14 del 6/02/2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del PIAO e del PEG 2024/2026;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26/3/2018, con la quale è stato definito l'assetto macrostrutturale del Comune di Quarrata provvedendo alla definitiva approvazione dell'assetto macrostrutturale dell'Ente come da allegati: A - organigramma, B - funzionigramma e C - risorse umane assegnate alle strutture, tutti facenti parte integrante e sostanziale di tale provvedimento;
- la Deliberazione G.C. n 209 del 28/12/2022 di presa d'atto della proposta presentata dai Dirigenti delle tre Aree e dal Segretario Generale, relativa alla costituzione delle Posizioni Organizzative e finalizzata alla richiesta del budget necessario;
- la Determinazione del Dirigente dell'Area 2 Servizi alla persona e di supporto amministrativo n. 1379 del 31/12/2022 di conferimento dell'incarico di titolare di posizione organizzativa al Responsabile del Servizio Affari Generali e Attività Negoziali, dott.ssa Danila Bandaccari, fino al 31/12/2024, nonché la delega di funzioni dirigenziali con atto prot. 177 del 02/01/2023;

DATO ATTO che il provvedimento è assunto nell'ambito delle proprie competenze in coerenza con gli obiettivi di DUP e PIAO attribuiti al Servizio Affari Generali e Attività Negoziali;

DETERMINA

1. di approvare le premesse alla presente determinazione che rappresentano il presupposto di fatto e di diritto della stessa;
2. di affidare all'Avv. Alessandro Del Dotto - P.IVA: 02149230464, con studio in p.za Massimo

d'Azeglio, n. 38 - Viareggio (LU), l'incarico di costituzione e difesa in giudizio nel il ricorso avanti al TAR Toscana contro il Comune di Quarrata, notificato all'Amministrazione con prot. 11337 del 09/03/2024, presentato dal Sig. XX., in proprio ed in qualità di legale rappresentante della Società Edil Etruria Sp.a., assistito dall'Avv. Franco Bruno Campagni e dall'Avv. Gianluca Nicodemo, entrambi del Foro di Prato, come meglio descritto in premessa;

3. di eleggere domicilio presso lo studio del legale incaricato, come indicato dal legale stesso nella procura;

4. di impegnare la somma necessaria complessiva al conferimento dell'incarico e alla copertura della spesa prevista pari ad **€ 1.268,80=**, comprensiva di IVA oneri previdenziali e fiscali al capitolo 0275/078 "Prestazioni di servizio segreteria generale - prestazioni legali" del bilancio 2024/2026, annualità 2024;

5. di conferire valore negoziale alla presente determinazione contenente tutte le norme che disciplinano il rapporto contrattuale;

6. di dare atto:

- che è stata acquisita la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;

- che il codice CIG è B162A0F341;

- che il professionista assume tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010;

- che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D. Lgs. 231/2002, la scadenza del termine per il pagamento è fissata tra le parti in 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica;

- che gli obblighi e le clausole dell'affidamento sono contenute nella lettera di invito a presentare offerta;

7. di dare atto che si provvederà a liquidare la spesa dietro presentazione di fattura elettronica da parte del professionista incaricato, secondo quanto disposto dall'art. 184 del TUEL e dell'art. 29 del regolamento comunale di contabilità, operando la debita ritenuta d'acconto;

8. di aver accertato preventivamente che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno assunto con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del pareggio di bilancio, come riformulato dalla L. 145/2018;

9. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Toscana entro 30 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio;

10. che ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto;

11. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto è la sottoscritta, dott.ssa Danila Bandaccari.

Data
23-04-2024

Il Responsabile del Servizio
BANDACCARI DANILA